

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Italia) il 28 febbraio 2011 — Amia Spa, in liquidazione/Provincia Regionale di Palermo**

(Causa C-97/11)

(2011/C 238/02)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

**Parti nella causa principale***Ricorrente:* Amia Spa, in liquidazione*Convenuta:* Provincia Regionale di Palermo**Questioni pregiudiziali**

Se, alla luce della sentenza C-172/08 <sup>(1)</sup> possa procedersi alla non applicabilità dell'art. 3, commi 26 e 31, della l. 28 dicembre 1995, n. 549, per contrasto con l'art. 10 della direttiva n. 1999/31/CE <sup>(2)</sup>, nonché alla non applicabilità dell'art. 3, commi 26 e 31, della l. 28 dicembre 1995, n. 549, per contrasto con gli artt. 1, 2 e 3 della direttiva n. 2000/35/CE <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte 25 febbraio 2010, Pontina Ambiente Srl (non ancora pubblicata nella Raccolta).

<sup>(2)</sup> GU L 348, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 200, pag. 35.

**Ricorso proposto il 1° marzo 2011 dalla Stichting Nederlandse Publieke Omroep, già Nederlandse Omroep Stichting (NOS) contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06, Regno dei Paesi Bassi (causa T-231/06) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (causa T-237/06)/Commissione europea**

(Causa C-104/11 P)

(2011/C 238/03)

*Lingua processuale: l'olandese***Parti**

*Ricorrente:* Stichting Nederlandse Publieke Omroep, già Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (rappresentante: J.J. Feenstra, advocaat)

*Altre parti nel procedimento:* Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 nelle cause riunite T-231/06 e T-237/06;
- nella pendenza del giudizio, annullare la decisione della Commissione 22 giugno 2006, 2008/136/CE <sup>(1)</sup>, relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti pubbliche dei Paesi Bassi e
- condannare la Commissione alle spese tanto di primo grado quanto dinanzi alla Corte.

**Motivi e principali argomenti**

**Primo motivo: violazione degli artt. 107, 108 e 296 TFUE in quanto il Tribunale, a torto e in base ad una motivazione insufficiente, ha considerato i fondi del Fonds-Omroepreserve(FOR) e la restituzione alla NPO di determinate riserve costituite da parte di varie emittenti pubbliche olandesi come una forma di concessione di un aiuto nuovo.**